

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2019.

Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Visto le competenze riconosciute a questa amministrazione, in materia di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;

Ritenuto necessario adottare disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dalla sopra citata direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è così modificato:

1) all'art. 2, comma 1, alle lettere *i*), *p*) e *q*), all'art. 3, commi 7, 8 e 9, all'art. 5, comma 2, all'art. 7, commi 4, 5 e 6, all'art. 11, comma 1, all'art. 25, comma 2, e all'Allegato III.2, sesto capoverso, le parole «di cui all'alle-

gato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008»;

2) all'art. 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;

3) all'art. 6, comma 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;

4) all'art. 9, comma 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;

5) all'art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»;

6) all'allegato II, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;

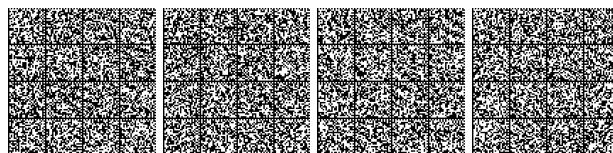
7) all'allegato III.1, sesto capoverso, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure»;

8) l'allegato I è sostituito dal seguente testo:

Allegato I (di cui all'art. 3, comma 4) —

Metodo di calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi.



Per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale del seguente metodo:

1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008(*), è calcolata e adattata per tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta è dedotta una tra le tre cifre seguenti:

4%;

il tasso medio di resa della nafta;

il consumo netto effettivo di nafta;

2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, è calcolata e adattata per tener conto delle variazioni delle scorte ed è moltiplicata per un fattore di 1,065.

La somma delle cifre risultanti dai punti 1 e 2 rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»

(*) Modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 7 novembre 2017.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti previsti provvedono le amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali proprie previste a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

Le disposizioni recate dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 857

19A05599

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 agosto 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Pegasys». (Determina n. 1302/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

